



# Scheda informativa

---

Data: 19.6.2020

---

## Uscita dalla situazione straordinaria – trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha proclamato la «situazione particolare» secondo la legge sulle epidemie, poi il 16 marzo 2020 la «situazione straordinaria». Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle diverse fasi di allentamento ad essa correlate, il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha posto fine alla situazione straordinaria. Tenendo conto delle circostanze attuali, dovrà vigere nuovamente la situazione particolare. Parallelamente il Consiglio federale sta preparando la trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario.

### 1. Uscita dalla situazione straordinaria – ritorno alla situazione particolare

A seconda della gravità della minaccia, la legge sulle epidemie (LEp) prevede tre situazioni:

- la situazione normale, nella quale sono soprattutto i Cantoni ad avere la competenza di disporre i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti di singole persone (p. es. isolamento, quarantena) o della popolazione (p. es. chiusura di scuole, divieto di manifestazioni) (fase prima del 28 febbraio 2020);
- la situazione particolare (art. 6 LEp), che richiede in particolare di adottare una procedura uniforme per tutta la Svizzera per i provvedimenti di cui sopra, normalmente di competenza cantonale, e quindi ne trasferisce la competenza al Consiglio federale (fase dal 28 febbraio al 16 marzo);
- la situazione straordinaria (art. 7 LEp<sup>1</sup>), che a causa di una grave minaccia conferisce al Consiglio federale la competenza di andare anche oltre i provvedimenti di cui sopra sanciti nella legge, adottando tutti i provvedimenti necessari per la lotta a un'epidemia (fase dal 16 marzo).

### 2. Trasposizione dell'ordinanza 2 COVID-19 nel diritto ordinario

Il ritorno dalla situazione straordinaria alla situazione particolare impone di esaminare la conformità dei singoli provvedimenti adottati nell'ordinanza 2 COVID-19 alle pertinenti basi legali vigenti ed eventualmente di conformarveli.

---

<sup>1</sup> L'art. 7 LEp corrisponde pertanto all'art. 185 cpv. 3 Cost. («clausola del diritto di necessità»).

#### Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, [media@bag.admin.ch](mailto:media@bag.admin.ch) [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)  
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

## **Ordinanza in virtù della legge sulle epidemie**

I provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione previsti espressamente dalla LEp (cfr. art. 40) possono essere sanciti in un'ordinanza del Consiglio federale in virtù dell'articolo 6 LEp (e di altri singoli articoli della legge). Ciò riguarda in particolare il rispetto dei piani di protezione per strutture e manifestazioni e il divieto di grandi manifestazioni.

### **«Legge COVID-19»**

Secondo l'articolo 12 dell'ordinanza 2 COVID-19, questa si applica «per un periodo di sei mesi al massimo», ossia fino al 13 settembre 2020. È prevista una durata di validità limitata perché alcune disposizioni dell'ordinanza non hanno una base legale nelle leggi federali. Per alcune è prevista fin dall'inizio una durata di validità inferiore. Inoltre il Consiglio federale può abrogare l'ordinanza o alcune sue disposizioni prima del 13 settembre 2020, cosa che ha fatto con le fasi di allentamento.

Le disposizioni ancora necessarie dopo il 13 settembre che non hanno una base legale in una legge federale (comunemente dette «diritto di necessità») devono essere trasposte in un atto normativo parlamentare. A tal fine il Consiglio federale sottopone al Parlamento un disegno di legge federale. Nel caso della prevista legge federale urgente dovrà trattarsi di una «legge COVID-19» specifica. Con essa le disposizioni emanate dal Consiglio federale a livello di ordinanza durante la situazione straordinaria dovranno essere dibattute in Parlamento e ottenere una legittimazione democratica. Un'eventuale revisione della LEp in base alle esperienze fatte con la COVID-19 avverrà in un secondo tempo.

Il contenuto della legge COVID-19 sarà determinato dagli sviluppi della situazione e dalle decisioni del Consiglio federale nelle prossime settimane. Dipenderà dalla misura in cui il Consiglio federale dovrà adeguare, o in parte potrà già abrogare, le ordinanze di necessità e dai provvedimenti che probabilmente dovranno restare in vigore anche in autunno in vista di una seconda ondata. Nel settore dei provvedimenti di polizia sanitaria, gli adeguamenti potrebbero riguardare:

- i provvedimenti di confine (art. 2–4a);
- il controllo delle esportazioni dei dispositivi di protezione (art. 4b e 4c);
- l'approvvigionamento di materiale medico importante (art. 4d–4o);
- le capacità di ospedali e cliniche, a eccezione del personale sanitario;
- la protezione delle persone particolarmente a rischio.

La procedura di consultazione per questa legge COVID-19 sarà avviata il 19 giugno 2020 e il corrispondente messaggio dovrà essere sottoposto al Parlamento all'inizio di settembre 2020.

#### **Per maggiori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, [media@bag.admin.ch](mailto:media@bag.admin.ch) [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)  
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.